



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 4959 e altri/I/CPGT

Delibera n. 612/2026

Il Consiglio nella seduta del 19.05.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Raffaele TUCCILLO;

vista la nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 4359 del 24/04/2026, con la quale **il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari**, rappresentando che, all'esito del bando di interpello indetto da questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 193 del 10/02/2026, è stato coperto un solo posto rispetto a n. 3 posti di giudice tributario pubblicati, chiedendo di rimettere in termini ai fini della presentazione della domanda, i giudici tributari **Dott.ri Giuseppa VAIRO, Vincenzo SARCINA e Sergio MAROTTA**, la cui applicazione è stata prorogata in via eccezionale nelle more dell'espletamento di nuovo interpello, con la delibera di indizione del bando sopra richiamata;

viste le note acquisite al prot. d'Ufficio con n. 4438 del 28/04/2026, con n. 4817 del 05/05/2026 e con n. 4959 del 07/05/2026, con le quali sono avvenute rispettivamente le trasmissioni delle domande di partecipazione dei Giudici, **Dott.ri Giuseppa VAIRO, Sergio MAROTTA e Vincenzo SARCINA**, al bando d'interpello nazionale per l'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Giudici presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Sassari**, indetto da questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 193 del 10.02.2026, pubblicato in data 19.02.2026, ed esitato con delibera n. 498 del 15/04/2026;

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
Sergio MAROTTA	GT	CGT I grado SALERNO	619	GT
Vincenzo SARCINA	GT	CGT I grado ROMA	1236	GT
Giuseppa VAIRO	GT	CGT I grado SALERNO	1243	GT



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

dato atto che dalla delibera consiliare n. 498 del 15.04.2026 emerge la copertura di un solo posto, rispetto a n. 3 posti di giudice tributario pubblicati, con l'applicazione del Dott. Alvino Federico;

ritenuto di poter accogliere la richiesta di rimessione in termini formulata dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari, richiamata in precedenza, al fine di garantire la copertura dei posti residuali che erano stati messi a bando;

vista la risoluzione n. 6 del 10/12/2024, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria di competenza, corredate:

- A) del nulla osta del Presidente delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria;
- B) degli eventuali allegati all'istanza, prodotta dal candidato;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
 - richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
 - partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
 - sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
 - che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
 - richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,
- possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è **superiore** ai posti residuati dal precedente esito interpellato, definito con la delibera n. 498 del 15/04/2026 e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ritenuto che tra i candidati ammessi per la carica di **Giudice**, dopo avere considerato tutti i criteri di valutazione previsti dal punto 5 della Risoluzione n. 6/2024, quelli da applicare sono i **dott.ri Sergio MAROTTA e Vincenzo SARCINA**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

Di integrare la delibera n. 498 del 15/04/2026, e per l'effetto di applicare in via non esclusiva i **dott.ri Sergio MAROTTA e Vincenzo SARCINA**, presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari**, a decorrere dal 10/06/2026 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOME E COGNOME	CARICA APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza
Sergio MAROTTA	GT	CGT I grado SALERNO
Vincenzo SARCINA	GT	CGT I grado ROMA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione “PUBBLICITA’ LEGALE” e nella sezione “INTERPELLI”.

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sassari**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.

LA PRESIDENTE

Firmatario1